



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**  
**Dipartimento per i Trasporti la Navigazione  
gli Affari Generali ed il Personale**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 4  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 3/12/2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinando le strutture di 1° livello dirigenziale generale, sia centrali che periferiche, e fissate le relative aree di competenza;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n.72, con il quale è stato emesso il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa e la gestione prot. n.7 dell'11 gennaio 2019, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2019 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento prot.264 del 21.1.2019;

VISTO l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 241 comma 3 del D.P.R.16 aprile 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada" e l'articolo 239 commi 3-bis, 4, lett. e), e 6 e la relativa appendice X del Titolo III;

VISTA la circolare del 22 maggio 1995, n. 88/95 come integrata dalla circolare n.112 del 7/08/1996 e successiva circolare di aggiornamento n.3997/604 del 6 settembre 1999 (Pubblicata nella G.U. 29 settembre 1999, n. 229, S.O. n. 178) che prevede, tra l'altro, una verifica iniziale e verifiche periodiche ed occasionali delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'Appendice X del Titolo III del citato D.P.R. n. 495 del 1992, al cui CAPO II si afferma che le predette visite iniziali, periodiche e occasionali relative alle attrezzature tecniche ivi previste ed utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere effettuate anche da Enti di Certificazione riconosciuti dall'Amministrazione;

CONSIDERATA la competenza esclusiva dell'Amministrazione nell'emanare norme sull'omologazione, nonché le attività di visita iniziale, periodica ed occasionale sulle citate attrezzature tecniche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 241 del Regolamento di esecuzione del codice della Strada;

VISTA la direttiva 2014/45 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n.214 , pubblicato in GU n.139 del 17-6-2017, di recepimento della citata direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

CONSIDERATO che le modalità per la verifica della conformità metrologica delle apparecchiature utilizzate per i controlli tecnici sono demandate, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 19 maggio 2017 n.214, ad una successiva regolamentazione da adottarsi con decreto dirigenziale;

VISTO il provvedimento prot. n. RD 2856 del 6.10.2010, prorogato annualmente con separati provvedimenti e da ultimo con prot. n. RD 411 del 25 ottobre 2018, con il quale la Società ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile è stata riconosciuta dall'Amministrazione quale Ente di Certificazione ai soli fini di eseguire su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ai sensi della circolare 88/95 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 288/CG/rt del 5 luglio 2019 con la quale la nominata Società ha presentato richiesta di rinnovo del citato riconoscimento;

TENUTO CONTO che in fase istruttoria sono emerse esigenze di approfondimento per la risoluzione delle quali è stata interessata l'Avvocatura Generale dello Stato – Organo di Consulenza Legale dell'Amministrazione, che hanno determinato la sospensione dell'istruttoria stessa;

TENUTO CONTO dell'intervenuta interruzione delle attività di verifica periodica svolte dal sopracitato Ente;

RITENUTO opportuno concedere una proroga del riconoscimento di cui al decreto prot. n. RD 411 del 25 ottobre 2018, finalizzata all'esecuzione delle attività di verifica tecnico – metrologica periodica sulle attrezzature omologate in dotazione dei centri di revisione veicoli e comunque condizionata al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, per evitare il rischio di interruzione di attività di alcune officine che svolgono operazioni di revisione, evidenziato anche da parte di organizzazioni di categoria;

TUTTO CIO' premesso e considerato:

## DECRETA

Art.1) E' prorogato fino al 31 maggio 2020 il Riconoscimento di cui al decreto prot. n. RD 411 del 25 ottobre 2018 con il quale ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile risulta Ente di Certificazione dell'Amministrazione, ai soli fini di eseguire, ai sensi delle norme richiamate in premessa, su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, fatte salve le ulteriori valutazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art.2) L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che possano derivare dall'esercizio delle attività di riconoscimento di permanenza dei requisiti di idoneità sopra richiamate, anche a causa di valutazioni di idoneità, eseguite da ALPI SERVIZI per la Qualità s.r.l. Consortile.

Art.3) L'Amministrazione si riserva di revocare in ogni momento tale proroga in rapporto al parere dell'Organo di Consulenza Legale, a proprie esigenze organizzative, ad episodi che facciano ritenere non più presenti i requisiti di correttezza, imparzialità e competenza tecnica che giustificano la presente proroga, ovvero a seguito del sopravvenire di norme in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.Ing.Sergio Dondolini)